# REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1263 DELLA COMMISSIONE

## del 12 luglio 2017

che aggiorna l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) 2016/1141 in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (¹), in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione (²) istituisce un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale («elenco dell'Unione»), che deve essere tenuto opportunamente aggiornato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014.
- (2) Sulla base delle prove disponibili e delle valutazioni dei rischi effettuate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014, la Commissione ha concluso che le seguenti specie esotiche invasive rispondono a tutti i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766; Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.; Asclepias syriaca L.; Elodea nuttallii (Planch.) St. John; Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel; Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier; Impatiens glandulifera Royle; Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus; Myriophyllum heterophyllum Michaux; Nyctereutes procyonoides Gray, 1834; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766; Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.
- (3) La Commissione ha concluso che, per tutte le suddette specie esotiche invasive, tutti gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1143/2014 sono stati tenuti in debito conto.
- (4) Alcuni Stati membri intendono chiedere alla Commissione di autorizzare il mantenimento dell'allevamento di Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 per presunte esigenze imperative di interesse generale di natura sociale o economica. In tale contesto, l'inclusione di questa specie nell'elenco dell'Unione dovrebbe essere subordinata a un periodo di transizione per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 9 del suddetto regolamento prima che l'inserimento di questa specie nell'elenco prenda effetto.
- (5) Successivamente all'adozione del regolamento (UE) 2016/1141 i codici NC fissati nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (³) sono stati aggiornati, e le modifiche più recenti sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione (4). È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le specie esotiche invasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

(1) GUL 317 del 4.11.2014, pag. 35.

(\*) Regolamento (CEÉ) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE)

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 4).

IT

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2017

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT

#### ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione è così modificato:

(1) nella tabella contenente l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale le specie seguenti sono inserite in ordine alfabetico:

Specie	Codici NC degli esemplari vivi	Codici NC delle parti degli esemplari vivi in grado di riprodursi	Categorie di merci connesse
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (uova fertilizzate per incubazione)	
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	(12)
Asclepias syriaca L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	(7)
Elodea nuttallii (Planch.) St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
Impatiens glandulifera Royle	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	(7), (12)
Myriophyllum heterophyllum Michaux	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	
Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*)	ex 0106 19 00	_	
Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766	ex 0106 19 00	_	
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (sementi)	

<sup>(2)</sup> nelle note alla tabella relative alla colonna (iv) è aggiunto il punto seguente:

- «(12) ex 2309 90: alimenti preparati per volatili»;
- (3) nell'allegato, ogni riferimento al codice NC «0301 99 18» è sostituito da «0301 99 17»;
- (4) nell'allegato, ogni riferimento al codice NC «0306 24 80» è sostituito da «0306 33 90»;
- (5) nell'allegato, ogni riferimento al codice NC «0306 29 10» è sostituito da «0306 39 10»;
- (6) nell'allegato, ogni riferimento al codice NC «0602 90 49» è sostituito da «0602 90 46 o 0602 90 48».